



## TRIBUNALE DI SPOLETO

### II G.O.T.

Visto l'art.83 del D.L.n.18 del 17.03.2020;  
visto l'art. 221 D.L. 19.5.20 n. 34  
visto l'art. 23 del D.L. 28.10.20 n. 137

### DISPONE

Che tutte le udienze vengano tenute a "trattazione scritta" anche le udienze di giuramento di CTU, le quali potranno essere effettuate a trattazione scritta e in tal caso il CTU dovrà inviare al PCT il proprio giuramento con le richieste di anticipo somme e indicazione dell'inizio delle operazioni peritali entro 5 gg prima della udienza.

Saranno tenute in presenza le **udienze di prova testimoniale o interrogatorio formale**, a meno che le parti non chiedano rinvio per i medesimi incumbenti da comunicare a mezzo note a verbale da inviare al PCT entro 5 gg prima dell'udienza.

Per le udienze fissate a trattazione scritta il giudice

### ASSEGNA

Alle parti termine sino a 5 giorni antecedenti a ciascuna udienza per il deposito telematico attraverso p.c.t., attraverso la funzione preverbale, di note scritte contenenti le deduzioni di udienza; tali note dovranno contenere la dicitura "note per la trattazione scritta", l'indicazione della data dell'udienza, del Tribunale e del Giudice dinanzi al quale avviene la comparizione figurata, del numero di ruolo e dell'anno del procedimento, delle parti e dei rispettivi difensori ed essere redatte nel pieno rispetto del principio di sinteticità e chiarezza, contenute negli stretti limiti della funzione propria dello specifico strumento in questione.

### AVVERTE

Che la mattina dell'udienza il giudicante aprirà il verbale di ciascuna singola causa e, verificata la regolare comunicazione del presente provvedimento, dato atto dello svolgimento dell'udienza a trattazione scritta ed esaminate le deduzioni delle parti (rappresentate nelle note scritte depositate nei termini di cui sopra), adotterà i relativi conseguenti provvedimenti (garantendo il massimo rispetto del principio del contraddittorio). Il verbale di udienza ed il relativo provvedimento si intendono comunicati alle parti e quindi da loro conosciuti attraverso il deposito nel rispettivo fascicolo telematico (così come un ordinario verbale di udienza).

Qualora la mattina dell'udienza in esito al verbale della causa il giudicante non adotti il relativo provvedimento ma si riservi di decidere fuori udienza sulle istanze o richieste delle parti, la comunicazione del relativo successivo provvedimento seguirà le modalità ordinarie di un normale scioglimento di riserva (e quindi sarà comunicato dalla cancelleria).

Avverte inoltre che ai fini di poter provvedere ai sensi degli articoli 181, 631 e 309 c.p.c. si considereranno non comparse le parti che non avranno depositato note scritte di udienza -o altra istanza- nei termini sopra indicati.

### **INVITA**

I procuratori delle parti, laddove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, a depositare nei formati ammessi dalla normativa sul p.c.t., ove nella loro disponibilità ed in allegato alle note scritte di cui sopra, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Spoletto, 31.10.2020

Il G.O.T.  
Anna Maria Cipolloni